



COMUNICATO UFFICIALE N. 316
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 369/AA al n. 371/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 369/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 363 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Bruno CAPUTO, e della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO CAPUTO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di legale rappresentanza della società SSD AVEZZANO Calcio A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto 11 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto all'integrale assolvimento dell'accordo economico con il tesserato Torti Antonio (punto 11 del C.U. n. 158 del 7/6/2023), entro il termine previsto del 12/07/2023;

SSD AVEZZANO CALCIO A RL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Bruno Caputo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Bruno CAPUTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno CAPUTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD AVEZZANO CALCIO A RL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e della società VADO FC 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERGI ALIA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 9.10.2023, n. 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l'immagine del logo della società U.S.D. Legino 1910 con la scritta "squadra di disabili", la foto della squadra dell'annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta "oppure" e la foto di un gruppo di sportivi disabili sportivi;

In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 6.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

FRANCESCO LUCISANO, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Vado F.C. 1913, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver pubblicato, in data 02.10.2023, n 3 post sul social TikTok aventi contenuto denigratorio e riportanti l'immagine del logo della società Celle Varrazze FBC SSDRL con la scritta "squadra di disabili", la foto della squadra dell'annata 2011 della società Vado F.C. 1913 con la scritta "oppure" e la foto di un gruppo di sportivi disabili;

In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale per i giorni 06.12.2023 e 14.12.2023, quale persona sottoposta alle indagini;

VADO FC 1913, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Francesco Lucisano ed Ergi Elia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Ergi ALIA e Francesco LUCISANO, e dal Sig. Franco Adelio TARABOTTO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VADO FC 1913;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Ergi ALIA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Francesco LUCISANO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società VADO FC 1913;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 394 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Donatello D'ANGELO e Fabio VANOLI, e della società ASD LIBERTAS VAPRIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATELLO D'ANGELO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Libertas Vaprio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l'intera stagione sportiva 2022 - 2023 e per la stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19 ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, affidato al sig. Fabio Vanoli il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 19, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FABIO VANOLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Libertas Vaprio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 sino almeno al giorno 8.11.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 19 della società ASD Libertas Vaprio, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ASD LIBERTAS VAPRIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sigg. Donatello D'Angelo e Fabio Vanoli all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio VANOLI e Donatello D'ANGELO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIBERTAS VAPRIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Donatello D'ANGELO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio VANOLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD LIBERTAS VAPRIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina